REGOLAMENTO (CEE) N. 3522/88 DELLA COMMISSIONE

dell'11 novembre 1988

che modifica il regolamento (CEE) n. 2635/88 recante modalità d'applicazione del regime di aiuto all'utilizzazione di mosto di uve concentrato nell'alimentazione degli animali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2964/88 (2), in particolare l'articolo 45, paragrafo 9,

considerando che occorre correggere un errore materiale verificatosi al momento dell'adozione del regolamento (CEE) n. 2635/88 della Commissione (3) e precisare che si tratta della prova dell'utilizzazione conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2823/87 della Commissione (4) e non della prova dell'avvenuta denaturazione che è fornita dall'esemplare di controllo T5;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 12, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2635/88, la parola « denaturazione » è sostituita dalla parola « utilizzazione ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° settembre 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 novembre 1988.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente

(1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.
(2) GU n. L 269 del 29. 9. 1988, pag. 5.
(3) GU n. L 236 del 26. 8. 1988, pag. 8.
(4) GU n. L 270 del 23. 9. 1987, pag. 1.